

COMUNE DI COLONNELLA

UFFICIO ELETTORALE

Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale

IL SINDACO

Visto l'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, modificato ed integrato con legge 30 aprile 1999, n. 120;

Rilevato che la Commissione elettorale comunale deve provvedere alla formazione dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale istituito in applicazione del citato art. 1 della legge n. 95/89,

invita

gli elettori di questo Comune, disposti ad essere iscritti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di **SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE**, a farne domanda scritta entro il mese di **NOVEMBRE c.a.**

La inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del Comune;
- b) non aver superato il 70° anno di età;
- c) aver assolto gli obblighi scolastici;
- d) non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui agli articoli 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (1).

La domanda, indirizzata al Sindaco, può essere redatta, senza spese, su modulo stampato fornito dall'ufficio elettorale comunale al quale la domanda dovrà essere presentata.

Colonnella, li 31/10/2015



IL SINDACO
Geom. Leandro Pollastrelli

(1) – Art. 38, D.P.R. n. 361/1957:

“Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore o di segretario:

- a) coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il 70° anno di età;*
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno e dei Trasporti e dell'Ente Poste S.p.A.;*
- c) gli appartenenti a forze armate in servizio;*
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;*
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;*
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione”.*

- Il testo dell'art. 23 del D.P.R. n. 570/1960 è dello stesso tenore.